

Processo civile - Opposizione all'esecuzione – Inidoneità del titolo – Questione rilevata d'ufficio e sottratta alla cognizione delle parti – Vizio di ultrapetizione – Esclusione - Potere dovere del giudice dell'opposizione all'esecuzione, in ogni stato e grado del giudizio, di verificare d'ufficio la idoneità del titolo esecutivo indipendentemente dall'atteggiamento delle parti.

Corte di Appello di Reggio Calabria – 29.11.2011 n. 2069 - Pres. Rel. Pezzuto - B. F., G. R., I. V., S. A., I. C., O. G., G. A. e G. M. C. (Avv. Pellicanò) - INPS (Avv. Marra, Labrini, Fazio, Adornato).

La sentenza di condanna dell'INPS al pagamento, in favore del creditore, di una prestazione, quale le differenze spettanti a titolo di indennità di disoccupazione, costituisce valido titolo esecutivo solo se tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza; se, invece, dalla medesima sentenza di condanna non risulta (come nella specie) il numero delle giornate non lavorate nelle quali sia maturata l'indennità giornaliera, così da rendersi necessari per la determinazione esatta dell'importo elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, la sentenza non costituisce idoneo titolo esecutivo ma è utilizzabile solo come idonea prova scritta per ottenerlo nei confronti del debitore in un successivo giudizio.

FATTO e DIRITTO - Con ricorso depositato nella cancelleria di questa Corte in data 195.2006 B. F., G. R., I. V., S. A., I. C., O. G., G. A. e G. M. C. interponevano appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il GL di Reggio Calabria - decidendo sulle singole opposizioni all'esecuzione riassunte dall'INPS (con ricorsi depositati in data 9.4.2004) nei confronti di ciascuna delle attuali parti appellanti, le quali avevano proceduto a pignoramento presso terzi in forza di titoli esecutivi costituiti da sentenze di condanna al pagamento dell'adeguamento dell'indennità di disoccupazione agricola, oltre interessi e rivalutazione monetaria - accoglieva dette opposizioni dichiarando la nullità degli atti di precetto e degli atti susseguenti delle procedure esecutive e, inoltre, compensava le spese nei rapporti fra le parti.

Nell'atto di gravame le attuali parti appellanti lamentavano l'ingiustizia di siffatta decisione per i motivi che saranno esaminati e concludevano chiedendo che venissero rigettate le proposte opposizioni all'esecuzione, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'INPS, contestando il fondamento della proposta impugnazione di cui chiedeva il rigetto.

All'udienza del 29.11.2011 la causa veniva decisa come da dispositivo del quale veniva data lettura in pubblica udienza.

Con la decisione oggetto di gravame il GL di Reggio Calabria in accoglimento dell'opposizione proposta dall'INPS in fase esecutiva e riassunta dalla stessa INPS, ha dichiarato la nullità dei precetti e l'inammissibilità delle procedure esecutive promesse da ciascuna delle attuali parti appellate e relative alle sentenze del GL di Palmi che avevano riconosciuto il loro diritto al pagamento dell'adeguamento dell'indennità di disoccupazione agricola, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Il giudice di prime cure ha considerato l'inidoneità delle sentenze in forza delle quali sono stati intimati i precetti a costituire titoli esecutivi rilevando che dagli atti non emergono elementi tali da permettere di considerare integrati nelle sentenze in questione i requisiti necessari per la loro esecutività, non risultando l'importo della indennità di disoccupazione agricola da adeguare. Nell'atto di appello sono articolati sostanzialmente due motivi.

Con il primo si deduce che il GL di Reggio Calabria si è pronunciato d'ufficio su un motivo di opposizione non proposto (poiché l'INPS si era limitata a dedurre genericamente di avere provveduto al pagamento di quanto richiesto, senza neppure adeguatamente provarlo con mezzi idonei ma solo con documentazione priva di rilevanza esterna e avente valore meramente preparatorio di pagamento del quale non è stata fornita alcuna dimostrazione) e, in particolare, sulla questione della idoneità o meno, quale titolo esecutivo, delle sentenze eseguite, questione che tra l'altro non è stata mai stata oggetto di contraddittorio fra le parti, per cui la sentenza sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione.

Con secondo motivo si lamenta che il giudicante, al fine di valutare l'idoneità delle sentenze a costituire idoneo titolo esecutivo, si sarebbe limitato ad attenersi esclusivamente al testo della sentenza senza considerare che agli atti dei giudizi di merito conclusi con le sentenze poi azionate *in executivis* erano stati allegati prospetti rilasciati dall'INPS con l'indicazione di tutte le giornate di disoccupazione, che l'importo dell'indennità per ciascuna giornata sarebbe noto, mentre il calcolo degli interessi sarebbe facilmente eseguibile con l'applicazione di semplici criteri matematici.

Occorre evidenziare che in ordine alla presente controversia è intervenuto recentissimo orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr., soprattutto in

motivazione, Cassazione Sezione Lavoro nr. 17566 del 13.7.2011-23.8,2011) al quale questa Corte ritiene di dovere aderire abbandonando precedente proprio indirizzo (cfr, a titolo meramente semplificativo, causa S. ed altri contro INPS, udienza del 30.9.2011) interpretativo caratterizzato dalla ritenuta impossibilità per il giudice investito dell'opposizione all'esecuzione di rilevare d'ufficio l'inesistenza del titolo esecutivo per carenza di liquidità ove una eccezione in proposito non sia stata proposta come motivo di opposizione.

Innanzitutto occorre però esaminare il preliminare rilievo (non oggetto di vaglio nel procedimento definito all'udienza del 30.9.2011) con il quale le parti appellanti si dolgono che sia mancato in primo grado il contraddittorio sulla questione relativa alla inidoneità del titolo esecutivo.

Tale rilievo è infondato.

Va infatti considerato (cfr. sul punto, soprattutto in motivazione, la già citata Cassazione Sezione Lavoro nr. 17566 del 2011) che, *“...anche ammettendo che in tal caso il giudice dell'opposizione abbia seguito la c.d. “terza via”, gli effetti non sarebbero quelli auspicati da parte ricorrente, e cioè la nullità della sentenza. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con la sentenza n. 20935 del 30 settembre 2009 (nello stesso senso Cass. n. 9702 del 23/04/2010 e n. 6051 del 12/03/2010) hanno dato “continuità all'orientamento predicativo della validità e non anche della nullità delle sentenze in parola (che una recente dottrina definisce “della terza via”) nel caso di omessa indicazione alle parti del tema rilevato in via officiosa dal giudice”, pur se con alcune precisazioni. A tale conclusione si è pervenuti per una ragione diversa da quella sostenuta nella decisione che aveva escluso la nullità della sentenza della “terza via” a causa della insussistenza di una previsione espressa di nullità. Le Sezioni Unite hanno rilevato in proposito che “il principio di tassatività delle nullità non trova applicazione per le nullità extra - formali, qual è appunto quella derivante dalla violazione del principio del contraddittorio”. L'aspetto nodale della questione è stato ritenuto, invece, quello di “stabilire se dalla violazione di tale precetto costituzionale discenda, sempre e inevitabilmente, la (assai grave) conseguenza della nullità di una sentenza che abbia pronunciato sulla questione rilevata d'ufficio e sottratta alla cognizione delle parti”. Le Sezioni Unite affermano: che “la nullità processuale non possa essere, ipso facto, sempre e comunque predicata, quale conseguenza indefettibile di tale omissione. Per effetto del solo mancato rilievo officioso (e della conseguente, mancata segnalazione*

tempestiva alle parti) di questioni di puro diritto non sembra seriamente ipotizzabile - pur a fronte della violazione di un dovere “funzionale” del giudicante - la consumazione di altro vizio “processuale” diverso dall’error iuris in iudicando (ovvero ancora in iudicando de iure procedendo), la cui denuncia in sede di legittimità consentirebbe la cassazione della sentenza se (e solo se) tale error iuris risulti in concreto predicabile perché in concreto consumatosi. Nel caso in esame, il giudice dell’opposizione ha ommesso di sottoporre alle parti una questione di puro diritto, il che, secondo i principi sopra enunciati, non determina la automatica nullità della sentenza, ma impone di verificare se si sia effettivamente consumato l’error in procedendo denunciato, e cioè se il giudice abbia errato nel rilevare d’ufficio la inidoneità del titolo esecutivo per la carenza di certezza e liquidità del credito precettato, oppure se ciò gli fosse precluso in assenza di specifica eccezione di controparte, la quale adduceva, come motivo dell’opposizione, il già avvenuto pagamento”.

Passando quindi ad esaminare la predetta questione di “puro diritto” (la medesima implicata in questa stessa controversia) la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione nella sentenza nr. 17566 del 2011 ha evidenziato il contrasto giurisprudenziale di legittimità (citando le due sentenze - la nr. 3316 del 7.3.2002 e la nr. 1328 del 2011 - già menzionate nel procedimento definito da questa Corte all’udienza del 30.9.2011 e poste a fondamento della decisione) e ha preso posizione in favore dell’orientamento contrario a quello espresso da questa Corte di Appello; *“Nella giurisprudenza di questa Corte si ravvisano sul punto orientamenti non del tutto concordanti perché, mentre alcune pronunzie affermano che, quale che sia il tenore dell’opposizione all’esecuzione, è potere dovere del giudice di verificare d’ufficio la idoneità del titolo esecutivo, altre sentenze circoscrivono la res controversa ai motivi di opposizione.*

Espressione di quest’ultimo orientamento è la recente ordinanza della sesta sezione n. 1328 del 20/01/2011 con cui si è affermato che “Nel giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., l’opponente ha veste sostanziale e processuale di attore; pertanto, le eventuali “eccezioni” da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono “causa petendi” della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l’opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può

accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio". Ed ancora con la sentenza n. 3316 del 07/03/2002, si è affermato che "il potere -dovere del giudice di verificare d'ufficio l'esistenza del titolo esecutivo va coordinato, in sede di opposizione all'esecuzione, con il principio della domanda e con quello della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissati dagli art. 99 e 112 cod. proc. civ.. Pertanto, ove sia in contestazione la liquidità del credito fatto valere, l'eventuale difetto di titolo esecutivo non può essere rilevato d'ufficio dal giudice". Espressione del primo orientamento è invece la sentenza n. 22430 del 29/11/2004, con cui si è ritenuto che "Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che - entrambe - determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc, in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa". Nello stesso senso Cass. n. 1337 del 07/02/2000, secondo cui "L'esistenza del titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria dell'esercizio dell'azione esecutiva, e deve, indipendentemente dall'atteggiamento delle parti, essere sempre verificata d'ufficio dal giudice". Sembra al Collegio che sia da preferire quest'ultimo orientamento. L'opposizione all'esecuzione si configura come procedimento di accertamento negativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata. È evidente che il medesimo va condotto sulla base dei motivi di opposizione proposti che non possono essere modificati dall'opponente nel corso del giudizio, tuttavia il presupposto indefettibile per dichiarare il diritto a procedere all'esecuzione è la esistenza del titolo che porti un credito certo, liquido ed esigibile, come prescrive l'art. 474 cod. proc. civ. di talché il giudice dell'esecuzione ha il potere - dovere di verificarne l'idoneità, nonché la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, con un accertamento che non fa stato ma esaurisce la sua efficacia nell'ambito del processo esecutivo, in quanto è funzionale all'emissione di un atto esecutivo e non alla risoluzione di una controversia nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione. La idoneità del titolo si pone quindi come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non

investano direttamente la questione. Si consideri infatti la impossibilità di procedere all'apertura e prosecuzione del procedimento espropriativo mobiliare a immobiliare, nei casi in cui, come nella specie, non risulti certo l'ammontare del credito, non evidenziandosene dal titolo la certezza e la liquidità; se così fosse ne conseguirebbe necessariamente la incertezza sulla misura dei beni da sottoporre all'esecuzione forzata. Ossia, in questi casi, quale che sia il tenore dell'opposizione, non è ammissibile, da parte del giudice adito, il dar corso ad una esecuzione che sconta la indeterminatezza di un elemento fondamentale come la misura del credito da recuperare. La prova della fondatezza di questo orientamento è verificabile anche nel caso in esame, dal momento che si assume in ricorso che l'Istituto aveva allegato di avere già versato il dovuto, indicando però una somma di molto inferiore a quella precettata. Ne consegue che - anche per decidere sul motivo di opposizione dell'INPS e cioè se il credito fosse già stato pagato - sarebbe stato indispensabile accertare se il pagamento medesimo, ove provato, fosse o no interamente soddisfattivo, così necessariamente riproponendosi la questione sull'effettivo ammontare del dovuto e quindi sulla idoneità del titolo esecutivo. Si deve quindi concludere che il Giudice di merito non è andato ultra petita nel rilevare d'ufficio la irregolarità del titolo, per cui il motivo di ricorso va rigettato”.

La soluzione adottata dalla Corte di Cassazione nella pronuncia nr. 17566 del 2011 appare convincente alla luce di considerazioni connaturate più in generale alla intrinseca natura del giudizio di opposizione (“*La idoneità del titolo si pone quindi come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione*”) e, più in particolare, alla specificità del caso concreto, caratterizzato da opposizione all'esecuzione motivata dal presunto pagamento stragiudiziale in via amministrativa per importo che è inferiore (come ammesso - sia pure in via del tutto subordinata alla ritenuta inidonea valenza probatoria della documentazione prodotta dall'INPS nello stesso atto di appello) a quello precettato.

È infondato anche il secondo motivo di appello: premesso che dal testo delle sentenze azionate *in executivis* non emerge il numero delle giornate lavorative indennizzate ma solo degli anni, è *ius receptum* nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione Sezione Lavoro nr. 8067 del 02/04/2009, nonché la già citata Cass. Sezione Lavoro nr. 17566 del 2011) che “*la sentenza di condanna dell'INPS al pagamento, in favore del creditore, di una prestazione,*

quale le differenze spettanti a titolo di indennità di disoccupazione, costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza: se, invece, dalla medesima sentenza di condanna non risulta (come nella specie) il numero delle giornate non lavorate nelle quali sia maturata l'indennità giornaliera, così da rendersi necessari per la determinazione esatta dell'importo elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, la sentenza non costituisce idoneo titolo esecutivo ma è utilizzabile solo come idonea prova scritta per ottenerlo nei confronti del debitore in un successivo giudizio”.

Inoltre, anche a volere ritenere applicabile il diverso orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr Cass. Sezione Lavoro nr. 9245 del 17.4.2009; contra , successivamente, Cass, Sezione Lavoro nr. 9693 del 23.4.2009 e ordinanza Cass. Sezione lavoro nr. 2816 del 2011) che consente al fine di verificare la liquidità del credito fatto valere *in executivis*, l'utilizzazione di dati fattuali emergenti non dal testo della sentenza ma da documenti acquisiti nel corso del processo di cognizione culminato nella emanazione della stessa sentenza, in ogni caso, come correttamente evidenziato nella sentenza di primo grado, non è stato dimostrato dalle attuali parti appellanti che nei processi di merito sono stati *rite et recte* acquisiti i dati da cui desumere incontestatamente fra le parti l'importo dell'indennità di disoccupazione.

Né parte appellante, che ha fatto riferimento agli estratti contributivi che sarebbero stati esibiti nei singoli processi di merito, ha prodotto detti estratti o comunque documentazione inerente a detti processi.

Nonostante l'infondatezza dell'appello in ordine a tutti i proposti motivi sussistono giusti motivi - per le evidenziate divergenze interpretative nelle sedi di merito e di legittimità - per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese di questo secondo grado del giudizio.

(Omissis)